



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
**COMUNE DI PAGNACCO**

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO  
PER  
IL FUNZIONAMENTO DELLA  
GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA**

(art. 25 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i., "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e art. 4 comma 7° L.R. 12 del 21 ottobre 2008)

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 03.04.2012

## **Articolo 1 Convocazione della Giunta comunale in seduta pubblica**

La convocazione della Giunta comunale in seduta pubblica per l'adozione e l'approvazione dei Piani Attuativi Comunali come previsto dall'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e dall'art. 4 comma 7° L.R. 12 del 21 ottobre 2008, deve avvenire almeno sette giorni naturali consecutivi prima del giorno stabilito per la seduta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.

Contestualmente l'elenco degli argomenti da trattare è reso pubblico mediante affissione ed è pubblicato all'albo pretorio, sotto la responsabilità del segretario comunale.

Della convocazione della Giunta Comunale in seduta pubblica viene contestualmente data comunicazione ai Consiglieri comunali.

All'atto della convocazione la proposta di deliberazione concernente l'approvazione dei Piani attuativi comunali (PAC) e gli atti relativi, sono depositati presso la segreteria del Comune, in visione ai Consiglieri Comunali ed ai membri della Giunta Comunale.

## **Articolo 2 Luogo di riunione**

La Giunta comunale in seduta pubblica si riunisce nel Palazzo municipale presso la sala del Consiglio comunale.

Qualora giustificati motivi lo richiedano, il Sindaco stabilisce un diverso luogo di riunione nel territorio comunale e ne dà notizia alla cittadinanza e nell'avviso di convocazione.

## **Articolo 3 Presenza e comportamento del pubblico**

Il pubblico può assistere alle sedute. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono rimanere in silenzio, mantenere un contegno corretto ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte di sala destinata al pubblico spettano al Sindaco, che li esercita, ove lo ritenga necessario, avvalendosi dell'ausilio della Polizia Locale.

## **Articolo 4 Votazioni della Giunta in seduta pubblica**

Le decisioni sono assunte a scrutinio palese, per alzata di mano, salvo che la legge non disponga modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.

## **Articolo 5 Adozione e approvazione dei Piani Attuativi Comunali (PAC) dalla Giunta comunale in seduta pubblica**

Piani Attuativi Comunali seguono le modalità di adozione e/o approvazione stabilite dalla Legge.

La richiesta dei Consiglieri Comunali che i P.A.C. siano oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale, invece che di deliberazione della Giunta



Comunale in seduta pubblica, deve pervenire all'ufficio protocollo, negli orari di apertura, in forma scritta, entro e non oltre il termine perentorio di tre giorni naturali e consecutivi dalla data della Giunta.

Qualora la richiesta sia effettuata nei termini, da un numero sufficiente, ai sensi di Legge, di Consiglieri Comunali, anche se con note distinte, i Piani Attuativi Comunali saranno oggetto di deliberazione del Consiglio comunale seguendo le normali procedure.

In questo caso il Sindaco, provvederà a revocare la convocazione della Giunta Comunale in seduta pubblica e inserirà la relativa delibera all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nel rispetto dei termini di Legge e nei tempi stabiliti dal vigente Regolamento Comunale del Consiglio Comunale.

La revoca della convocazione della Giunta in seduta pubblica, viene resa nota unicamente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi prima della data prevista per la seduta pubblica di Giunta.

#### **Articolo 6 Attuazione degli interventi previsti dai PAC**

Come previsto dall'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai PAC sono regolati da convenzione tra Comune e proponente, approvata dalla Giunta Comunale contestualmente al PAC.

Compete alla Giunta Comunale in seduta pubblica approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune e i proprietari per l'attuazione di comparti edificatori previsti dai piani attuativi comunali di iniziativa pubblica, se sono stati approvati ai sensi della precedente legge regionale urbanistica n. 52/91.

#### **Articolo 7 Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, per le sedute della Giunta in seduta pubblica si applicano le norme di legge e di statuto in materia di Giunta comunale, se ed in quanto compatibili.